



# Ministero dell' Ambiente

## SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE INFORMAZIONE AI CITTADINI E PER LA RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto d'impianto di depurazione di rifiuti liquidi speciali e tossico nocivi per conto terzi da realizzarsi in Comune di Orzinuovi (BS) località Cascina Fabbrica, presentata dalla EOS s.r.l. con sede in via Adua n. 67, 25034 Orzinuovi (BS), in data 8.5.1995;

**VISTO** il parere formulato in data 2.8.1995 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla EOS s.r.l.;

**CONSIDERATO** che in detto parere la Commissione ha:

**preso atto che** la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante:

- un impianto per il trattamento di rifiuti speciali anche tossico nocivi allo stato liquido, prevedendo il recupero di materie prime presenti nei rifiuti stessi; l'impianto è progettato per depurare con un sistema di distillazione 60.000 tonnellate/anno di rifiuti, pari ad un quantitativo giornaliero di 275 tonnellate; si prevede che l'impianto tratti le seguenti tipologie di rifiuti:
- soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti organici e inorganici;

10  
500

- soluzioni e/o miscele acquose basiche e acide;
- soluzioni saline;
- sostanze e composti organici alogenati e/o materiali contenenti gli stessi;
- peci e morchie;
- l'origine dei rifiuti è individuata in:
  - attività manifatturiere,
  - industrie alimentari, delle bevande, del tabacco,
  - industrie tessili e dell'abbigliamento,
  - industrie conciarie, fabbricazione prodotti in cuoio, pelle e similari,
  - industria del legno e dei prodotti in legno,
  - fabbricazione della pasta carta,
  - fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali,
  - fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche,
  - produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo,
  - fabbricazione di mezzi di trasporto,
  - produzione distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua,
  - commercio all'ingrosso ed al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli, beni personali e per la casa,
  - alberghi e ristoranti,
  - trasporti e magazzinaggio e comunicazioni,
  - sanità ed altri servizi sociali,
  - altri servizi pubblici, sociali e personali;

**osservato che**

- non sussistono le condizioni per il prosieguo dell'istruttoria in assenza dell'avvio della procedura autorizzativa del progetto ai sensi dell'art. 3 bis della L.441/87;

**valutato che:**

- circa il quadro di riferimento ambientale, in generale, è risultata estremamente carente la caratterizzazione dello stato di qualità iniziale per le principali componenti ambientali interessate quali acqua, aria, suolo, ambiente naturale;
- l'analisi della domanda è estremamente generica a fronte di un ipotesi progettuale estremamente impegnativa, cui consegue la mancata definizione di procedure di conferimento, selezione, stoccaggio dei rifiuti in ingresso e di gestione dell'impianto;
- le tipologie di rifiuti da trattare riguardano un'ampia gamma, dai rifiuti industriali ordinari agli speciali tossici- nocivi, provenienti da una ancor più ampia gamma di attività: è di conseguenza assente una caratterizzazione significativa dei materiali da trattare nell'impianto;
- manca una descrizione complessiva degli schemi di funzionamento ed un inquadramento logico e funzionale dell'impianto;
- alla mancata caratterizzazione di rifiuti consegue altresì l'assenza di una analisi dei processi di trattamento riferita alle diverse tipologie, nonché la determinazione in termini quantitativi e qualitativi delle emissioni e degli effluenti;

MS  
 ou



# Ministero dell'Ambiente

- non sono trattati i temi della gestione degli impianti, del sistema di controllo del funzionamento, degli schemi organizzativi ed operativi, ivi inclusi gli aspetti relativi al controllo della natura dei rifiuti in ingresso all'impianto, alla verifica di compatibilità di rifiuti di natura diversa che possono venire a contatto durante le operazioni di stoccaggio o di trattamento ed ai controlli sulle emissioni e sugli scarichi;
- manca inoltre una proposta operativa per quanto riguarda il controllo ambientale;
- a causa dell'inadeguata caratterizzazione dei rifiuti da trattare, delle emissioni e degli scarichi e delle altre possibili cause di interazione con l'ambiente esterno, l'analisi delle conseguenze alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto è estremamente generica e insufficiente per una valutazione dell'impatto ambientale atteso;

**CONSIDERATO** che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere che, sulla base della documentazione fornita e visti i pareri di seguito citati, non sussistano le condizioni e gli elementi per la valutazione dell'impatto ambientale dell'opera proposta;

**VISTA** la nota pervenuta in data 25.7.1995 della Regione Lombardia con cui sono stati trasmessi i seguenti pareri espressi a seguito della Conferenza di concertazione organizzata dalla Regione medesima:

- delibera della Giunta Provinciale di Brescia - 7 luglio 1995;
- osservazioni dell'U.S.S.L. n.19 di Leno - 29 giugno 1995;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Orzinuovi - 29 giugno 1995;

dai quali in sintesi si rilevano i seguenti aspetti:

- la Giunta provinciale di Brescia osserva che:
  - l'area su cui sorge l'impianto interessa una zona, come quella di Orzinuovi, avente vocazione prettamente agricola;
  - la localizzazione dell'impianto, definita in Comune di Orzinuovi, non è inquadrabile con i contenuti del Piano provinciale, e non è baricentrica rispetto alla produzione locale della tipologia di rifiuti trattabile;
  - gli impianti di trattamento di rifiuti liquidi già esistenti sono in grado di assorbire interamente le tipologie di rifiuti che è previsto siano conferite all'impianto proposto dalla Società EOS;
- la U.S.S.L. osserva che:
  - la improbabilità dell'efficacia di un simile impianto o, quantomeno, la genericità della tecnologia descritta non permette di entrare nel merito della idoneità dello stesso;
  - la caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e dell'acqua risulta inadeguata;
  - allo stato delle conoscenze la tecnologia di trattamento proposta non dà sufficienti garanzie di successo per il complesso elenco di rifiuti proposti, per la genericità della descrizione dell'impianto;
  - esprime in conclusione parere igienico-sanitario negativo;
- il Consiglio comunale di Orzinuovi fa propri i rilievi della Provincia e della U.S.L., evidenzia che la genericità della tecnologia descritta non permette di entrare nel merito della idoneità dell'impianto,

rileva la inadeguatezza delle analisi sui corpi idrici ed esprime in conclusione parere negativo sul progetto;

- il verbale della seduta registra inoltre il parere contrario del Sindaco del Comune di Orzivecchi, comune a cui l'impianto è più vicino in termini di distanza, in ragione della vicinanza dell'abitato, della mancanza di garanzie, della mancanza di rapporto con le realtà agricole ed industriali che l'impianto intenderebbe servire, della localizzazione in una zona con una falda superficiale;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, per la richiesta di pronuncia della compatibilità ambientale dell'opera indicata;

**VISTA** la nota pervenuta in data 13.10.95 dalla Regione Lombardia, con cui si trasmette copia della deliberazione della Giunta regionale n. VI/2877 del 29.9.95, che esprime parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto, motivato da specifiche carenze dello Studio di impatto ambientale e da quanto precisato dalle considerazioni conclusive di cui al punto 2 della relazione istruttoria allegata alla stessa deliberazione; la deliberazione sottolinea, tra l'altro, che "l'impianto non è inquadrabile nel Piano Provinciale per lo Smaltimento dei Rifiuti Speciali Tossici e Nocivi redatto dalla Provincia di Brescia, e non rispetta i dettami dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1074 del 9.3.94";

**CONSIDERATO** che il Ministero per i beni culturali ed ambientali non ha espresso rilievi in merito all'intervento proposto;

**RITENUTO** di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

**VISTO** il D.L. del 3 febbraio 1993, n. 29;

### **ESPRIME**

giudizio interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo all'impianto di depurazione di rifiuti liquidi speciali e tossico-nocivi per conto terzi, proposto dalla EOS S.r.L. in Comune di Orzinuovi (BS), località Cascina Fabbrica;

### **DISPONE**

- che la procedura di approvazione del progetto ed i conseguenti atti da emanarsi da parte delle Amministrazioni competenti restano subordinati alla presentazione di una nuova domanda, secondo le modalità di seguito precisate, ed alla successiva pronuncia di compatibilità da parte del Ministro dell' Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali; contestualmente dovrà essere presentata alla Regione Lombardia richiesta di approvazione del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 3/bis della legge 441/87; la nuova domanda dovrà

gr



# Ministero dell' Ambiente

essere corredata dalla presentazione di un nuovo progetto e di un relativo studio di impatto ambientale, e un nuovo avvio della procedura di cui all'art. 6 legge 349/86, ovvero:

- 1) tutta la documentazione integrativa agli elaborati di progetto e di studio d'impatto già inoltrati;
- 2) la sintesi non tecnica complessiva rielaborata tenendo conto delle modifiche ed integrazioni intervenute;
- 3) la documentazione attestante l'avvenuta ripubblicazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.C.M. 377/88, secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989;
- 4) dichiarazione giurata ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 relativa alle nuove allegazioni prodotte;
- 5) resta inteso che potranno non essere presentati tutti quegli elaborati già trasmessi e depositati che restino validi anche a seguito dell'aggiornamento; gli atti dovranno essere presentati alle Amministrazioni e nel numero di copie di cui al primo comma del citato art. 2 del D.P.C.M. 27 dicembre e dovranno essere altresì depositati per la consultazione del pubblico negli appositi uffici regionali;  
la nuova domanda comunque darà luogo alla riapertura di un nuovo procedimento ai fini della pronuncia di compatibilità;

- la Regione Lombardia è invitata a confermare a questo Ministero l'avvenuto adempimento a quanto sopra richiesto;

- che il presente provvedimento sia comunicato alla EOS S.r.L. ed alla Regione Lombardia, la quale provvederà a depositarlo presso l'ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 11 GEN. 1996

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Costanza Pera)